



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI HARDWARE E DI SOFTWARE  
E DI SERVIZI DI SUPPORTO E DI DATA CENTER  
PER IL POLO ARCHIVISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ALLEGATO 4  
SCHEMA CONTRATTO**

**CONTRATTO**  
**PER LA FORNITURA DI HARDWARE E DI SOFTWARE**  
**E DI SERVIZI DI SUPPORTO E DI DATA CENTER**  
**PER IL POLO ARCHIVISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

TRA

l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito nominato, per brevità, anche Amministrazione), rappresentato dal Responsabile del Servizio Polo Archivistico Regionale (di seguito indicato anche più brevemente come ParER), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, in persona del Direttore e legale rappresentante, -----;

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

**PREMESSO**

**a)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

**b)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di hardware e di software e di servizi di supporto e di Data Center per il Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il giorno 16 Settembre 2013;

**c)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

**d)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**e)** che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale; nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto;

**f)** che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica ed Economica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

L'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

## **ARTICOLO 3 - OGGETTO**

1. Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura di hardware e di software e di servizi di supporto e di Data Center per il Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura dettagliati al capitolo 5 del Capitolato tecnico, in particolare:
  - o l'installazione ed il test dell'hardware;
  - o la fornitura del software di base;
  - o la manutenzione dei prodotti hardware e software forniti;
  - o un servizio di Disaster Recovery situato presso un Data Center dell'offerente, in grado di sostituire il sito primario di ParER nel caso in cui questo fosse oggetto di disastro;
  - o una linea di trasmissione dati per il collegamento tra il sito primario ed il sito di Disaster Recovery, ed il suo costante monitoraggio.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire la fornitura e tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_.
3. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

1. Fermo restando l'importo economico complessivo, il Contratto ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
2. All'interno del contratto, la fornitura di beni (hardware e software) e servizi relativi al sito primario dovrà essere completata nel minore tempo possibile (e in ogni caso non oltre i 120 giorni solari e consecutivi) a partire dalla data di stipulazione del contratto (esclusi i materiali consumabili, che potranno essere consegnati man mano che si rendono necessari, come specificato nel successivo capitolo 11 "Entità dell'Appalto").
3. Le relative manutenzioni avranno efficacia a partire dal momento dell'installazione dell'hardware e del software, e si concluderanno allo scadere dei cinque anni di contratto.
4. La fornitura del servizio di Disaster Recovery ha invece durata di 4 anni a decorrere dalla data del 1° marzo 2015, coincidente con la cessazione del servizio da parte dell'attuale fornitore e di conseguenza con l'effettiva attivazione del servizio da parte del Fornitore Aggiudicatario, e si concluderà (salvo le eventuali proroghe), il 28 febbraio 2019.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

#### **ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Amministrazione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
  - a) eseguire la fornitura e prestare i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni/servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Amministrazione di monitorare la conformità dei

servizi e della fornitura alle norme previste nel Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

## **ARTICOLO 8 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto del Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.

2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, saranno concordati direttamente con l'Amministrazione sulla base delle esigenze della stessa.
3. La società fornitrice si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Tutte le attività oggetto della presente contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Amministrazione.
5. Qualora la società fornitrice, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente darne comunicazione all'Amministrazione, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta.

#### **ARTICOLO 9 - LIVELLI DI SERVIZIO E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nell'Offerta Tecnica, se migliorativa o integrativa, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.
2. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione sono determinati sulla base dell'Offerta Economica.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.



3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

### **ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà operata in seguito ad un'istruttoria condotta dall'Amministrazione sulla base dei dati di cui all'articolo 7 comma 4 lettera c) e comma 5) del D.Lgs 163 del 2006.

### **ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
  - alla consegna dell'hardware e software relativo al sito primario, una tranche pari al 30 % del costo complessivo dell'hardware e software;

- al termine del collaudo della struttura del sito primario, una tranche pari al 70 % del costo complessivo dell'hardware e software, e al 50 % dei consumabili (cassette LT06), oltre al costo delle giornate di supporto effettivamente impiegate, come da rapporto ricevuto;
  - al termine del porting dei dati e delle informazioni, previa verifica di correttezza e completezza, una tranche pari al costo delle giornate di supporto effettivamente impiegate, come da rapporto ricevuto;
  - nel corso del secondo anno di contratto, in corrispondenza della fatturazione dei servizi di Disaster Recovery, una tranche pari al 50 % dei consumabili (cassette LT06).
5. Per quanto riguarda il costo complessivo per i servizi di manutenzione, questo avrà carattere di canone annuale e saranno pagati nei confronti del Fornitore.
6. Per quanto riguarda il costo del servizio di Disaster Recovery, questo dovrà avere carattere di canone annuale e decorrerà a partire dalla data di effettiva partenza del servizio, come descritto al capitolo 10 del Capitolato tecnico. Il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) su richiesta dell'Amministrazione e sulla base del medesimo canone annuo previsto.
7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
9. Si intendono emesse il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
10. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese \_\_\_\_\_, CINIT/ \_\_\_\_\_, CINEUR/ \_\_\_\_\_, A.B.I./ \_\_\_\_\_, C.A.B./ \_\_\_\_\_, /IBAN/cc \_\_\_\_\_.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.

13. Nel caso in cui il livello dei servizi resi dalla ditta aggiudicataria risulti, sulla base delle verifiche di cui all'articolo 9, inferiore a quello richiesto nel Capitolato Tecnico e/o offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 15, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta, sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.

### **ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Amministrazione.
7. La Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

#### **ARTICOLO 14 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 15 - PENALI**

1. Fatti salvi in casi non imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nel caso di ritardi rispetto ai termini sotto riportati, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali di seguito riportate.

2. L'Amministrazione potrà effettuare verifiche finalizzate a monitorare/controllare i Livelli di Servizio previsti nel paragrafo 8 Qualità e livelli dei servizi del Capitolato tecnico ed in generale le modalità di fornitura dei servizi. Qualora venissero riscontrate inadempienze rispetto al valore degli indicatori e dei livelli di servizio richiesto, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, potrà richiedere l'applicazione delle penali, come dettagliatamente di seguito previsto:

*Livelli di servizio per la fornitura hardware e software*

<b>Livelli di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali previste</b>
Fornitura dell'hardware oggetto del capitolato	Materiale hardware previsto entro 3 mesi dalla stipula del contratto.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale presso il sito primario del ParER
Fornitura del software oggetto del capitolato	Materiale software previsto entro 3 mesi dalla stipula del contratto.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale presso il sito primario del ParER
Installazione dell'hardware oggetto del capitolato	Materiale hardware previsto entro 1 mese dalla fornitura dell'hardware.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo nell'installazione dell'hardware presso il sito primario del ParER
Installazione del software oggetto del capitolato	Software previsto entro 1 mese dalla fornitura del software.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo nell'installazione del software presso il sito primario del ParER
Collaudo della struttura presente nel sito primario ed accettazione da parte del ParER	Sulla base di quanto riportato nel piano definito da parte del Fornitore, tale attività deve essere effettuata dopo le attività precedenti e comunque entro la fine dell'anno 2014.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo per tale attività

### *Livelli di servizio per la manutenzione hardware e software*

I livelli di servizio di manutenzione e di supporto hardware e software complessivo devono essere allineati a quanto descritto nell'apposito paragrafo 5.5.3 del Capitolato tecnico.

<b><i>Livelli di servizio</i></b>	<b><i>Valore soglia richiesto</i></b>	<b><i>Penali previste</i></b>
Tempo di risposta	Il fornitore dovrà prendere in carico la segnalazione dell'incidente da parte del ParER entro 1 ora all'interno delle fasce orarie individuate.	0,1 % dell'importo complessivo del costo annuo della manutenzione per ogni ora (o frazione) di ritardo nella presa in carico della segnalazione
Tempi di intervento on site per errori bloccanti	Il fornitore dovrà intervenire on site entro 4 ore dalla presa in carico della chiamata.	3 % dell'importo complessivo del costo annuo della manutenzione per ogni ora (o frazione) di ritardo nell'intervento
Tempi di intervento on site per errori non bloccanti	Il fornitore dovrà intervenire on site entro 8 ore dalla presa in carico della chiamata.	0,3 % dell'importo complessivo del costo annuo della manutenzione per ogni ora (o frazione) di ritardo nell'intervento

### *Livelli di servizio per il porting dei dati*

<b><i>Livelli di servizio</i></b>	<b><i>Valore soglia richiesto</i></b>	<b><i>Penali previste</i></b>
Porting dei dati e delle informazioni, test ed accettazione da parte del ParER	Sulla base di quanto riportato nel piano definito da parte del Fornitore, tale attività dovrà iniziare entro 1 mese dall'installazione complessiva ed essere effettuata entro 9 mesi dalla stipula del contratto e comunque entro 1 mese prima della scadenza del contratto con l'attuale fornitore.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo per tale attività

### SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY

Di seguito sono riportati tutti i livelli di servizio richiesti per il sito secondario di Disaster Recovery, per assicurare la continuità tecnologica ed operativa del Servizio di Archiviazione del ParER.

*Livelli del servizio di Disaster Recovery*

<b>Livello di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali</b>
Inizio effettivo del Servizio di Disaster Recovery	Le attività necessarie alla predisposizione del servizio previsto dovranno iniziare entro 6 mesi dalla stipula del contratto. Il servizio di Disaster Recovery deve essere attivato entro 1 mese prima della scadenza del contratto con l'attuale fornitore.	0,1 % dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo nella effettiva messa a disposizione del sito di Disaster Recovery per ParER
Disponibilità del sistema di Disaster Recovery	Disponibilità del 99 % della struttura di Disaster Recovery	Per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia definita, verrà applicata una penale pari allo 1% del corrispettivo annuale previsto
Tempo massimo di ripristino applicativo (RTO)	In caso di disastro dichiarato per il sito primario, tempo di ripristino massimo di 40 ore lavorative (RTO - Recovery Time Objective) presso la struttura di Disaster Recovery	Per ciascuno scostamento dai valori di RTO e per ciascun caso di indisponibilità e ritardo nell'attivazione della configurazione di disastro, sarà applicata una penale pari:  - al 1 % del corrispettivo annuale previsto se il ritardo è riscontrato in occasione dello svolgimento dei test e delle simulazioni;  - al 5 % del corrispettivo annuale previsto se il ritardo è riscontrato durante l'attivazione del sito di DR in condizioni di disastro
Tempi massimo di ripristino di dati (RPO)	In caso di disastro dichiarato per il sito primario e considerate le attività che complessivamente dovranno essere poste in essere da parte del	Sulla base delle considerazioni di fianco espresse, non sono espressamente previste penali

<b>Livello di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali</b>
	fornitore e del ParER per elevare il sito di Disaster Recovery a sito primario, tenuto conto del fatto che gli enti versanti ed il ParER dovranno procedere a verifiche atte ad accertare gli ultimi versamenti a sistema, si ritiene non possibile quantificare il tempo necessario per il ripristino dei dati da parte degli enti versanti presso la struttura di Disaster Recovery.	
Garantire la disponibilità delle risorse e componenti necessarie alla soluzione di DR previste: tempo di ripristino per disservizi di severità 1 (bloccante)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro 4 ore nel 90% dei casi</li> <li>• Entro 6 ore nel 100% dei casi</li> </ul>	Per ciascuno scostamento dai valori definiti verrà applicata una penale pari allo 3% del corrispettivo annuale previsto
Garantire la disponibilità delle risorse e componenti necessarie alla soluzione di DR previste: tempo di ripristino per disservizi di severità 2 (non bloccante)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro 8 ore nel 90% dei casi</li> <li>• Entro 12 ore nel 100% dei casi</li> </ul>	Per ciascuno scostamento dai valori definiti verrà applicata una penale pari allo 0,3% del corrispettivo annuale previsto



*Livelli del Servizio per la connettività con il sito di Disaster Recovery*

<b>Livelli di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali</b>
Connettività fra il Data Center primario ParER e quello di Disaster Recovery	La connettività fra il Data Center primario e quello di Disaster Recovery, con banda simmetrica garantita, deve essere compresa fra 1 e 2,5 Gb/s.	Qualora la soglia si riveli inferiore all'intervallo richiesto (o da livelli assicurati da parte del fornitore in sede di offerta), per ciascuno spostamento in diminuzione dai valori definiti verrà applicata una penale pari allo 0,1% del corrispettivo annuale previsto
Disponibilità del collegamento fra il Data Center primario ParER e quello di Disaster Recovery	La disponibilità del collegamento tra il Data Center Primario e quello di Disaster Recovery deve essere pari o superiore al 99%	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dalla soglia definita, verrà applicata una penale pari allo 0,1% del corrispettivo annuale previsto
Tempi di ripristino del collegamento fra il Data Center primario ParER e quello di Disaster Recovery	I tempi di ripristino del collegamento tra il Data Center Primario e quello di Disaster Recovery devono essere inferiori alle 4 ore per il 99% dei casi	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dalla soglia definita, verrà applicata una penale pari allo 1% del corrispettivo annuale previsto
Throughput delle linee di collegamento	>70%	Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione dalla soglia definita, verrà applicata una penale pari allo 0,5% del corrispettivo annuale previsto

*Livelli del Servizio Sistema di Storage Management (SM) e Backup/Restore*

<b>Livelli di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali</b>
Allineamento dati fra il Data Center primario ParER e quello di Disaster Recovery	<p>L'allineamento dei dati (data base e file system su disco) tra il sito primario del ParER ed il sito di Disaster Recovery deve avvenire entro 1 ora in condizioni di normale funzionamento.</p> <p>Eventuali interventi concordati non rientreranno nel calcolo del livello di servizio.</p>	Per ogni intervallo superiore ad 1 ora (e frazioni) di inadempienza, sarà applicata una penale pari al 0,1% del corrispettivo complessivo annuale previsto
Cancellazione di dati particolarmente critici da apparati non di proprietà del ParER (servizio di DR)	<p>Deve essere garantita la cancellazione certificata dei dati contenuti negli apparati usati per la soluzione di DR in caso di sostituzione o aggiornamento tecnologico degli apparati di storage collocati presso il sito di DR o di parte di essi ed al termine del contratto per il servizio di Disaster Recovery.</p> <p>Deve essere garantita la cancellazione delle flash copy utilizzate per il test al termine dello stesso.</p> <p>Al verificarsi delle situazioni previste, il Fornitore dovrà segnalare al ParER l'evento e fornire adeguata documentazione a certificazione dell'avvenuta cancellazione.</p>	Per ciascun giorno di inadempienza, sarà applicata una penale pari al 0,1% del corrispettivo complessivo annuale previsto

### *Livelli del Servizio di IT Security*

Relativamente al **Servizio di IT security** previsto per la struttura ospitante il servizio di Disaster Recovery, devono essere eseguite le seguenti attività come caratteristiche del servizio complessivo:

<b>Caratteristica del servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>
Security health check	annuale
Vulnerability scanning / assessment	annuale
Network intrusion detection System	H24x7
Managed security policy verification	H24x7
Penetration test	Annuale

### *Livelli del servizio di facility management della struttura di Data Center*

Relativamente alle caratteristiche della struttura che erogherà il servizio di Disaster Recovery, devono essere garantiti i seguenti livelli di servizio:

<b>Caratteristica del servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>
Sistema di videosorveglianza	Sul perimetro dell'edificio che ospita la struttura per l'erogazione dei Servizi di Disaster Recovery mediante apparecchiature monitoranti la situazione 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno
Servizio di portineria	24 ore su 24 per 365 giorni all'anno
Sistema di rilevazione e	24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

<b>Caratteristica del servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>
controllo degli accessi fisici	
Sistema di controllo ambientale	All'intero dei locali della struttura per l'erogazione dei Servizi di Disaster Recovery mediante apparecchiature monitoranti la situazione 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno
Sistema antincendio	All'intero dei locali della struttura per l'erogazione dei Servizi di Disaster Recovery mediante apparecchiature attive 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

#### *Livelli del Servizio Sicurezza, Auditing e relativa documentazione*

Relativamente alle attività di auditing ed alla documentazione complessiva della struttura ospitante il servizio di Disaster Recovery, devono essere garantiti i seguenti livelli di servizio:

<b>Caratteristica del servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>
Disponibilità della documentazione	Si deve assicurare la disponibilità del 100% della documentazione relativa ai Piani di Sicurezza e di Audit, inclusi i documenti derivanti dalle attività effettivamente eseguite, qualora tale documentazione sia complessivamente attinente ai servizi erogati dall'aggiudicatario. Questo al fine di verificare che quanto previsto nel capitolato e nella successiva offerta contrattuale sia effettivamente ed efficacemente posto in essere da parte del fornitore e che tali attività sia supportate da adeguata documentazione, come parte integrante delle attività eseguite e del servizio offerto al ParER.

#### REPORTISTICA RELATIVA AI LIVELLI DI SERVIZIO

La reportistica necessaria per analizzare i livelli del servizio complessivamente resi da parte del Fornitore consiste in:

- stati di avanzamenti periodici delle attività necessaria per la predisposizione del sito primario del ParER sulla base dei diversi piani predisposti (fornitura hardware e software e porting dei dati);
- servizio di Disaster Recovery.

Per quanto riguarda la prima tipologia, questi dovranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione sulla base della periodicità che sarà definita congiuntamente successivamente all'aggiudicazione.

Per quanto riguarda la seconda tipologia, l'Amministrazione dovrà avere accesso al sistema di reportistica al fine di ottenere la necessaria documentazione per valutare complessivamente il servizio reso da parte del Fornitore rispetto a:

- servizio di Disaster Recovery
- servizio per la connettività con il sito di Disaster Recovery
- servizio Sistema di Storage Management (SM) e Backup/Restore
- servizio di IT Security
- servizio di facility management della struttura di Data Center
- servizio Sicurezza, Auditing e relativa documentazione

Le rilevazioni potranno essere effettuate in autonomia dall'Amministrazione anche puntualmente, in modo da permettere il controllo preventivo delle prestazioni e consentire, se necessario, di chiedere interventi correttivi al Fornitore.

<b>Livello di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali</b>
Accesso alla reportistica relativa alle rilevazioni dei livelli di servizio per il Disaster Recovery	La reportistica deve essere accessibile al ParER con periodicità trimestrale ed entro i 10 giorni lavorativi successivi al trimestre di rilevazione.	0,1 % dell'importo mensile del servizio per ogni giorno di ritardo (o frazione) nella effettiva messa a disposizione della reportistica rispetto alle tempistiche definite per singola tipologia di documentazione

<b>Livello di servizio</b>	<b>Valore soglia richiesto</b>	<b>Penali</b>
Accesso alla reportistica relativa alle rilevazioni dei livelli di servizio per specifica tipologia dei servizi di Disaster Recovery	La reportistica deve essere accessibile al ParER con periodicità mensile ed entro i 10 giorni lavorativi successivi al mese di rilevazione per quanto riguarda i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibilità del servizio di Disaster Recovery</li> <li>• servizio per la connettività con il sito di Disaster Recovery</li> <li>• servizio Sistema di Storage Management (SM) e Backup/Restore</li> </ul>	0,1 % dell'importo mensile del servizio per ogni giorno di ritardo (o frazione) nella effettiva messa a disposizione della reportistica rispetto alle tempistiche definite per singola tipologia di documentazione
Accesso alla reportistica relativa alle rilevazioni dei livelli di servizio per predisposizione del sito primario	La reportistica relativa agli stati di avanzamento per la predisposizione del sito primario dovrà essere messa a disposizione del ParER con tempistiche definite successivamente alla stipula del contratto.	0,1 % dell'importo mensile del servizio per ogni giorno di ritardo (o frazione) nella effettiva messa a disposizione della reportistica rispetto alle tempistiche definite per singola tipologia di documentazione

- Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e dagli Atti di Gara. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari all'1% del valore del contratto sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Contratto e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'Amministrazione può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo del Contratto.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Amministrazione di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Amministrazione.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dall'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.



## **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dall'Amministrazione, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. L'Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente fino all'intero importo della stessa.

4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **ARTICOLO 19 - RECESSO**

1. L'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

## **ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui allo stesso Contratto. In particolare detta polizza tiene l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività

allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

**ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)**

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

## **ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **ARTICOLO 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima.
3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ARTICOLO 24 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 25 - CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti il Contratto, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Amministrazione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

#### **ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. Poichè, in relazione all'esecuzione del Contratto, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a. nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie;
- c. affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- e. nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g. nel trasmettere al Responsabile dell'Amministrazione l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del DLgs 196/2003;
- h. dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- i. nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

## **ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicato l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 29 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

## **ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che l'Amministrazione comunque si riserva di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.



\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

AMMINISTRAZIONE

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 24 (Responsabile della fornitura), Articolo 25 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ \_

#### IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_